



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO FERRUCCI”
Con percorso a indirizzo musicale

Circolare n. 126

I.C. - "F. FERRUCCI"-LARCIANO
Prot. 0000021 del 04/01/2024
I-1 (Uscita)

AI GENITORI/RESPONSABILI

AI DOCENTI

AI COORDINATORI DI CLASSE

AL SITO AL REGISTRO ELETTRONICO

ALL'ALBO

AGLI ATTI

AL SINDACO DEL COMUNE DI LARCIANO

OGGETTO: LEGGE N. 159/2023 E OBBLIGO SCOLASTICO.

Si rende noto che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/2023 (cosiddetto “**Decreto Caivano**”) di conversione del decreto legge 123/23 “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*”.

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, particolarmente rilevante è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

- viene integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione). L'articolo 12, al comma 1, “*Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione*” ridefinisce **la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici** ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede **un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

(assenze senza giustificati motivi)

- punto 4) *Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile (genitore/tutore) dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.*

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

È stato inoltre introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede:

- in caso di **mancato adempimento dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite *ex lege*) – i genitori o i tutori, responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammoniti dal sindaco per ottemperare alla legge, che non provano di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustificano con motivi di salute o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ne garantiscono la presenza entro una settimana dall'ammonizione, sono puniti con la reclusione fino a due anni.

- in caso di **elusione dell'obbligo scolastico** - i genitori o i tutori, responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammoniti dal sindaco per assenze **ingiustificate** del minore durante il corso dell'anno scolastico, tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, i quali non provano di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustificano con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presentano entro una settimana dall'ammonizione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”**.

Nella speranza di aver fornito delucidazioni in merito, **si invitano i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente tramite il Registro Elettronico**.

Si invita inoltre tutto il personale docente a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori: i docenti coordinatori di classe, nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla dirigente scolastica che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

A tal proposito i coordinatori di classe provvederanno a compilare la **Scheda di segnalazione inadempienza obbligo scolastico** reperibile nella sezione *Docenti – modulistica – bisogni educativi speciali* del sito.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Federica Bonacchi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs 39/93)